



consip

Classificazione Documento: Consip Public

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI  
APPLICATIVI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL  
SISTEMA NOIPA - PER SOGEI - ID 2360**

**Allegato 2**

Schema di contratto [Lotto 1 o Lotto 2](#)

(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



#### Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Risorse impiegate

Articolo 12 S: Consegna degli Artefatti

Articolo 13 S: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Penali

Articolo 15 S: Corrispettivo

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 S Privacy e subingresso nel contratto

Articolo. 20 S - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Articolo 21 S Pendenza di ricorso giurisdizionale

#### Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

\_\_\_\_\_ Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”),

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)”*;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(…) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;



- d) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- e) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, <eventuale ove richiesto: e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_>; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- f) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_. <(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_>].
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_ <ove presente> che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_;
- i) non è previsto il DVRI;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica ; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità; <eventuale, l'Allegato VI, il contratto di avvalimento>, l'Allegato VII "Privacy", nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:  
per la Committente si intende: Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;



- o) per “Amministrazione” si intendono: Sogei e tutte le Amministrazioni e/o Clienti verso cui Sogei potrà erogare servizi in forza di previsioni di legge o di altri atti aventi forza di legge o di natura amministrativa o contrattuale”.
- p) *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.]*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ARTICOLO 1 S**

### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel “Capitolato Tecnico” e relative appendici e l'Offerta Tecnica e Economica e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - **Lotto 1:** servizi realizzativi per l'evoluzione, il mantenimento del sistema NoiPA (appendice Applicazioni Capp.1,2,3,4), servizi per la conduzione e l'assistenza del Sistema NoiPA e CloudifyNoiPA nel suo complesso e servizi di supporto specialistico funzionale alla conduzione.
    - a) **Servizi realizzativi (solo per il sistema NoiPA):**
      - (MEV) Manutenzione evolutiva e migliorativa di Software ad hoc del Sistema NoiPA;
      - (PAR) Personalizzazione e parametrizzazione di soluzioni commerciali o di software open source o di software in riuso (vedi appendice Applicazioni – riferimenti Sw non ad hoc);
      - (MAD) Manutenzione adeguativa di Software ad hoc del Sistema NoiPA (appendice Applicazioni Capp.1,2,3,4);
      - (MAC) Manutenzione correttiva di Software ad hoc del Sistema NoiPA (appendice Applicazioni Capp.1,2,3,4) pregresso e non in garanzia;
    - b) **Servizi di gestione del portfolio applicativo del Sistema NoiPA, Portale NoiPA, App NoiPA e Componenti CloudifyNoiPA esercite**
      - (ASS) Assistenza all'utenza del Sistema NoiPA, Portale NoiPA. App NoiPA e Componenti CloudifyNoiPA esercite;
      - (COND) Conduzione applicativa del Sistema NoiPA, Portale NoiPA , App NoiPA e Componenti CloudifyNoiPA esercite;
    - c) **Servizio di Supporto specialistico dedicato alle attività del Lotto 1**
      - (SPS) Consulenza Specialistica Tecnologica e Tematica dedicata alle attività sul Sistema NoiPA e CloudifyNoiPA in esercizio ed in particolare per la risoluzione di problematica di elevata complessità non ricomprese nei precedenti servizi.
  - **Lotto 2:** servizi realizzativi per lo sviluppo, l'evoluzione ed il mantenimento del sistema CloudifyNoiPA (appendice Applicazioni Cap. 5) e servizi di supporto specialistico funzionale allo sviluppo, change management ed addestramento.
    - d) **Servizi realizzativi (solo per il sistema CloudifyNoiPA):**



- (SVIL-MEV) Sviluppo Nuove Componenti Sistema CloudifyNoiPA e sua manutenzione evolutiva;
- (MAD) Manutenzione adeguativa relativa a Portale NoiPA, APP NoiPA e Componenti CloudifyNoiPA esercite;
- (MAC) Manutenzione correttiva sul Portale NoiPA, APP NoiPA e sulle componenti CloudifyNoiPA rilasciate in esercizio antecedente alla data di inizio fornitura e non in garanzia;

**e) Servizio di Supporto specialistico.**

- (SPS) Consulenza Specialistica Tecnologica, Tematica, Change Management e Formazione dedicata alle attività di diffusione ed ampliamento delle componenti/servizi del Sistema CloudifyNoiPA.

I servizi comprendono la Garanzia minima richiesta di cui al par. 3.2. del Capitolato Tecnico o eventualmente migliorata dal Fornitore nell'Offerta tecnica per la quale il fornitore dovrà definire un team di garanzia senza oneri aggiunti per Sogei e/o Amministrazione deputato alla risoluzione di malfunzioni, anomalie, Issue sul software realizzato e/o modificato e tutti gli artefatti correlati.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, e relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione degli impegni assunti in offerta tecnica, delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse, dei modelli di dimensionamento dei servizi, miglioramento dei profili, meccanismi di monitoraggio e controllo, hub tematici e/o tecnologici e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi per garantire, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara tutte le soluzioni devono essere predisposte durante la presa in carico dei servizi e dovranno essere pienamente disponibili all'inizio delle attività. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa o dell'Amministrazione. Relativamente all'uso degli strumenti, in assenza di indicazioni puntuali dovranno essere sempre consegnate le basi dati in formato da permettere la piena fruizione all'Amministrazione o soggetti da essa delegati. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le



sanzioni previste per la garanzia e la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma nonché delle ulteriori modalità di esecuzione del presente contratto, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla relativa risoluzione.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nel Piano della Qualità, nel Piano di lavoro Generale e nei singoli Piani di Lavoro per ciascun servizio e per ciascun intervento progettuale; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo Corrispettivo e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente /o dell'Amministrazione, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati secondo le indicazioni del capitolato tecnico ed in particolare al paragrafo 5 Luogo ed esecuzione dei servizi.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
8. Il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUACè \_\_\_\_\_) il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.
9. I Referenti di cui al Capitolato Tecnico par. 7.6 sono: \_\_\_\_\_
10. **<eventuale>** I referenti aggiuntivi offerti in Offerta Tecnica, allegata al presente contratto, sono: \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, successiva al



termine del periodo di affiancamento iniziale/subentro di cui al CT par. 7 Attività Propedeutiche all'erogazione dei servizi, di durata:

- (i) Lotto 1: 3 (tre) mesi.
- (ii) Lotto 2: 2 (due mesi).

L'avvio delle attività sarà successivo all'approvazione del Piano di Subentro da parte di Sogei/Amministrazione e sarà comunicato, a mezzo PEC, dalla Committente all'Impresa. La durata è così suddivisa:

- a) Periodo di affiancamento (come sopra specificato);
  - b) Periodo di erogazione: 48 mesi;
  - c) Periodo di Garanzia: 12 mesi successiva al termine di cui al punto b) eventualmente prorogato, relativamente al solo servizio di garanzia sul software rilasciato per tutti i prodotti rilasciati in esercizio (o forma equivalente) nel corso dei dodici mesi precedenti. Per gli interventi "agili" si intende il rilascio in esercizio post Collaudo Finale. Per entrambi i lotti, nei primi 6 mesi successivi al termine di erogazione dei servizi eventualmente prorogato il fornitore è obbligato a erogare, su chiamata, assistenza di personale esperto per l'analisi del software in esercizio e dei relativi comportamenti, per il supporto alla risoluzione di anomalie anche su software e/o procedure non in garanzia e per eventuali integrazioni al trasferimento di know-how - nel limite massimo di 90 giorni. Dall'invio della richiesta via e-mail che evidenzia la tematica, il Fornitore dovrà garantire assistenza in remoto entro 8 ore lavorative ed assistenza on-site, se richiesta da Amministrazione/Sogei entro 16 ore lavorative. Si rinvia al Capitolato Tecnico ed in particolare al par. 3.2. Garanzia.
2. Sogei può avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, fino ad un massimo complessivo, pertanto, di 72 (settantadue) mesi considerando la decorrenza dalla Data di avvio attività, in costanza di massimale e con l'applicazione delle medesime tariffe di cui all'art. Corrispettivo. Sogei comunicherà la proroga a mezzo posta elettronica certificata entro 3 mesi dal termine del periodo di erogazione dei servizi.
  3. In ogni caso, nell'arco degli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale, sia nel caso del precedente comma 1, che del precedente comma 2, l'Impresa è tenuta ad erogare solo la garanzia di cui al precedente comma 1 lett c). Nel caso in cui l'Impresa non garantisca l'erogazione delle attività previste dalla garanzia nei tempi e modi richiesti Sogei si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Sogei nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari alle penali previste dall'indicatore **TROI "Garanzia - Mancata Tempestività in garanzia-Grave"** e **"Garanzia - Mancata Tempestività nel ripristino di malfunzionamenti non bloccanti"** per ogni Malfunzionamento non risolto nei tempi indicati dal TROI o richiesta di assistenza non prestata nei tempi e dall'indicatore **RLFN "Rilievi sulla fornitura"** per gli ulteriori inadempimenti del periodo di garanzia.
  4. Si precisa che nel periodo di affiancamento/subentro di cui al comma 1 lett. a) il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.
  5. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, al termine del periodo di affiancamento.
  6. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DL. 76/2020.





7. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
8. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, le attività di trasferimento di know-how ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nelle modalità di cui al Capitolato Tecnico e implementando eventuali soluzioni migliorative offerte in offerta tecnica. Il trasferimento di Know di fine contratto sarà pianificato con un Piano di lavoro di Fine Fornitura soggetto all'approvazione della Sogei/Amministrazione e saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali salvo eventuali attività già ricomprese e remunerate per l'erogazione di altri servizi (vedi affiancamento) o corrispondenti ad offerta migliorativa del fornitore.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di



sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si applica quanto previsto al successivo comma 7.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, ferma l'applicazione delle sanzioni applicabili, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto oltreché a richiedere il risarcimento del danno.



8. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## ARTICOLO 5 S

### PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa e da tutte le risorse professionali e tecnologiche impiegati in esecuzione del presente contratto.
2. La Committente: e/o l'Amministrazione> potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione> in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione> tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione> in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione> che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per il periodo contrattuale ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003 e normativa AgID sul riuso.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà



intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 6 S**

### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nell'Offerta Economica del Lotto 1 e/o Lotto 2, che costituiscono parte integrante del presente Contratto [<selezionare il Lotto>](#).
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo" comma 1. All'interno di ciascun servizio i dimensionamenti per attività o modalità di esecuzione e misurazione sono stimati e possono essere modificati all'interno dell'importo complessivo del servizio.

## **ARTICOLO 7 S - PIANO DELLA QUALITÀ**

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, il Piano (i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel capitolato Tecnico e con i contenuti minimi previsti dall'Appendice Cicli e Prodotti al Capitolato tecnico.

## **ARTICOLO 8 S**

### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus e assicurano la piena sicurezza informatica, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele in tema di cybersecurity.



2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a prestare la garanzia di cui al Capitolato Tecnico par. 3.2 Garanzia, su chiamata della Committente, dell'Amministrazione, degli utenti o di terzi indicati dalla Committente, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, sui flussi, sui servizi richiamati e collegati nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, malfunzioni anche di tipo non funzionale (es. prestazionale ed usabilità), nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
5. Nel periodo di cui all'art.2, comma1, lett. c), l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail PEC ed i riferimenti telefonici e telefono per tutte le attività di garanzia anche attraverso la predisposizione di un app dedicata per garantire la tempestività di risoluzione. Ai fini della misurazione dei livelli di servizio farà fede l'invio via PEC o l'utilizzo dell'applicazione del fornitore e non potranno essere opposti motivi organizzativi interni del fornitore di mancata lettura e/o mancata presenza fisica di risorse interne all'organizzazione del fornitore. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale "Ritardo in adempimenti contrattuali" prevista per l'indicatore **RSCT "Ritardo in adempimenti contrattuali relativi alla garanzia di cui all'art. 8S comma 5" o ulteriori inadempimenti di garanzia applicabili, di cui all'articolo "Penali"**

## ARTICOLO 9 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale nel limite fissato dalla committente pari a:
  - a. Per il Lotto 1 è fissato il limite al subappalto nella misura massima del 30%. tale limite al subappalto è connesso alla necessità di unitarietà e interdipendenza delle attività affidate, alla criticità del servizio pubblico erogato, alla capitalizzazione del know-how e alla tutela dei dati personali dell'utenza amministrata.
  - b. Per il Lotto 2 il limite è fissato nella misura del 40%. Anche in tal caso le ragioni del limite hanno il loro fondamento nella complessità e criticità dei servizi



realizzativi richiesti ed alla necessità di assicurare la maggior unitarietà possibile alle attività concorrenti al servizio

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 10 S**

### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa, entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico ed in particolare nel capitolo 7, dovrà consegnare i Piani di Lavoro richiesti e rispettare le tempistiche ed i contenuti di tutti gli adempimenti, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'appendice Livelli di servizio
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, secondo le tempistiche previste dal Capitolato Tecnico in relazione anche alle metodologie di lavoro agili richieste e/o secondo quelle concordate con la Committente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle sanzioni indicate nell'appendice Livelli di servizio. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego anche nel caso di utilizzo di metrica di prodotto (Punti Funzione/Tariffe Ottimali) al fine del rispetto del Capitolato Tecnico e dell'Offerta tecnica, a tal fine dovranno essere calcolati i valori di efficienza produttiva effettivi raggiunti.
3. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine massimo di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'appendice Livelli di servizio.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

## **ARTICOLO 11 S**

### **RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, il Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), affinché la Committente e/o l'Amministrazione, nella



persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi e tutti i referenti richiesti dal Capitolato tecnico ed i referenti aggiuntivi offerti.

2. L'Impresa, entro 10 giorni dalla data pianificata per la sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle figure professionali da impiegare nel Subentro nonché nei modi e tempi indicati dal Capitolato Tecnico per l'esecuzione del contratto, ove la Committente e/o l'Amministrazione ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Capitolato Tecnico o per le metriche a prodotto nel rispetto dei livelli di servizio e degli impegni di offerta tecnica.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si



riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, Sogei applicherà un rilievo come previsto dall'indicatore RSSA. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 12 S**

### **CONSEGNA DEGLI ARTEFATTI**

1. Gli artefatti richiesti per ciascun servizio e/o specificatamente richiesti nel Piano di lavoro di obiettivo e/o di servizio e/o nel Piano di Qualità Generale e/o nel Piano di Qualità specifico dovranno essere realizzati nel rispetto dell'inquadramento normativo di cui al par. 3.4. e dei requisiti di tecnici e metodologici di cui al par. 3.4. e 3.5 del Capitolato Tecnico nonché dell'evoluzione tecnologica e di trasformazione digitale e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'appendice Livelli di Servizio.
2. Gli artefatti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a ritardo o mancata consegna dell'artefatto e/o deliverable.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

## **ARTICOLO 13 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate per i servizi erogati in modalità progettuale con cadenza mensile per tutte le attività/fasi/milestone terminate nel mese di riferimento con criterio di uscita pari a attivazione, approvazione, accettazione, valutazione all'avvio (si rinvia al Capitolato Tecnico capitolo 8). in nessun caso si potrà avviare la verifica senza la disponibilità del calcolo corretto, completo e tempestivo degli indicatori di qualità di cui all'appendice Livelli di Servizio collegati al servizio/attività integrata dagli indicatori, KPI, meccanismi di monitoraggio e di controllo offerti dal fornitore in Offerta Tecnica ed





acquisiti nel Piano di Qualità della Fornitura. Parallelamente per i servizi/attività erogate in modalità continuativa la verifica di conformità verrà effettuata trimestralmente, ad ogni scadenza di fatturazione, salvo minor termine in corrispondenza di attività critiche e/o l'emersione e/o il verificarsi di eventi negativi tali da rilevare eventuali aspetti di non rispetto degli adempimenti contrattuali. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

3. La verifica di conformità verrà effettuata e conclusa a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione dell'artefatto-i/fase/attività" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.  
Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione come sopra rappresentato. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
9. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.



13. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

#### ARTICOLO 14 S

##### PENALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'Appendice Livelli di Servizio.
2. Nel caso in cui, come previsto dall'"Allegato Privacy" al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari **all'0,3 per mille del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. "Corrispettivo", per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "condizione particolare di risoluzione".
3. Nel caso di nomina del Fornitore alla stipula, come previsto dall'"Allegato Privacy" al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari **all'0,3 per mille del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. "Corrispettivo", per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "condizione particolare di risoluzione".
4. La Committente si riserva di applicare una penale pari a **all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. "Corrispettivo", **salvo maggior danno e risoluzione** per grave inadempimento, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
  - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
  - immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso;
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui



- all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante il periodo propedeutico alla stipula del contratto, di affiancamento e subentro, di garanzia per ogni inadempimento rispetto a quanto specificato nel presente contratto e relativi allegati.
  7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
  9. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
  10. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 15 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo "Dimensioni massime dei singoli servizi" per il Lotto 1 o Lotto 2 inserire Lotto di riferimento>, è pari a <inserire importo in cifre> € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. L'allegato Offerta Economica riporta i massimali del servizio aggiudicati.
2. Per gli obiettivi attivati con la misurazione dell'impegno in Punti Funzione Waterfall o Agile – affidamento completo dai requisiti al rilascio in esercizio, il corrispettivo verrà determinato solo nel rispetto delle indicazioni specifiche del Capitolato Tecnico e previa verifica di conformità positiva con le modalità indicate nel sulla base del numero di Punti Funzione di Effort (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato insieme alla check list di validazione del conteggio) per il valore unitario di cui al successivo comma 5.
3. Per gli obiettivi attivati con la modalità di misurazione dell'impegno in Tariffa ottimale e Tariffa unitaria per profilo professionale e per Tariffa media ponderata, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona corrispondente indicato nel capitolato tecnico o nel Piano di lavoro dell'obiettivo in caso di mix differente sulla base delle di tariffe di cui al successivo comma 7.



4. Per i servizi per i quali è prevista la misurazione a consumo il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
5. Lotto 1: I corrispettivi unitari del Punto Funzione:
- a. PF ADD Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Waterfall – Legacy: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - b. PF ADD Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Agile - Legacy € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - c. PF CHG Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Waterfall – Legacy: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - d. PF CHG Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Agile - Legacy € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - e. PF DEL Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Waterfall – Legacy: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - PF DEL Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Agile - Legacy € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)

*In alternativa*

Lotto 2

- f. PF ADD Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Waterfall – Cloudify € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - g. PF ADD Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Agile - Cloudify € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - h. PF CHG Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Waterfall – Cloudify: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - i. PF CHG Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Agile - Cloudify € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - j. PF DEL Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Waterfall – Cloudify: € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
  - k. PF DEL Ifpug 4.3.1 per obiettivi ciclo Agile - Cloudify € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)
6. Il Canone per 1 PF affidato nell'ambito del servizio di manutenzione correttiva NON in garanzia, è pari a *<inserire importo a cifre>* € \_\_\_\_\_.
7. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Lotto 1 Figura professionale, TO, TMP	Euro/giorno
Project Manager	€ _____ = (____/____)
Application Architect	€ _____ = (____/____)
System Integrator	€ _____ = (____/____)
Digital/Mobile Media Specialist	€ _____ = (____/____)
Business Analyst	€ _____ = (____/____)
Systems Analyst	€ _____ = (____/____)
Database Specialist and Administrator	€ _____ = (____/____)
Developer/Cloud Developer	€ _____ = (____/____)
Sistemista Senior (system and network administrator)	€ _____ = (____/____)
Specialista di Prodotto Tecnologia	€ _____ = (____/____)
Enterprise Architect	€ _____ = (____/____)
Specialista di Tematica	€ _____ = (____/____)
TO Mev Sistema Legacy NoiPA	€ _____ = (____/____)
TMP Personalizzazione e Parametrizzazione	€ _____ = (____/____)
TMP Manutenzione Adeguata	€ _____ = (____/____)
TMP Manutenzione Correttiva sw pregresso non in garanzia	€ _____ = (____/____)
Reperibilità autorizzata (oltre le 21.00)	10% della tariffa di riferimento proporzionata ad ora o frazione
Interventi extra-orario (oltre le 21.00 e festivi)	130% della tariffa di riferimento proporzionata



	ad ora o frazione
<b>Lotto 2 Figura professionale, TO, TMP</b>	<b>Euro/giorno</b>
Project Manager	€ _____ = (____/____)
Application Architect	€ _____ = (____/____)
System Integrator	€ _____ = (____/____)
Digital/Mobile Media Specialist	€ _____ = (____/____)
Business Analyst	€ _____ = (____/____)
Systems Analyst	€ _____ = (____/____)
Database Specialist and Administrator	€ _____ = (____/____)
Developer/Cloud Developer	€ _____ = (____/____)
Sistemista Senior (system and network administrator)	€ _____ = (____/____)
Specialista di Prodotto Tecnologia	€ _____ = (____/____)
Enterprise Architect	€ _____ = (____/____)
Specialista di Tematica	€ _____ = (____/____)
Change Manager Senior	€ _____ = (____/____)
Change Manager	€ _____ = (____/____)
Formatore	€ _____ = (____/____)
TO Sviluppo/Mev Sistema CloudifyNoiPA	€ _____ = (____/____)
TO Sviluppo/Mev App Mobile CloudifyNoiPA	€ _____ = (____/____)
TMP Personalizzazione e Parametrizzazione	€ _____ = (____/____)
TMP Manutenzione Adeguata	€ _____ = (____/____)
TMP Manutenzione Correttiva sw pregresso non in garanzia	€ _____ = (____/____)
TMP Supporto Specialistico Tecnologico Tematico	_____ = (____/____)
TMP Change Management	_____ = (____/____)
TMP Formazione	_____ = (____/____)

8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
11. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
12. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
13. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio, della/e prestazione/i oggetto del contratto erogate in modalità



progettuale ovvero remunerate a canone un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento.

14. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione contenuto nel Piano di Lavoro. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
15. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
16. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
17. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
18. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
  - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
  - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.

19. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
20. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

## **ARTICOLO 16 S**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi applicativi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema NoiPA – id 2360 - Lotto 1 o Lotto 2

Classificazione Documento: Consip Public



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
  - i. -per i servizi realizzativi progettuali di cui all’art. 1 S *<indicare Lotto>*
    - Lotto 1 lettera a) Servizi realizzativi (solo per il sistema NoiPA):
      - (MEV) Manutenzione evolutiva e migliorativa di Software ad hoc del Sistema NoiPA;
      - (PAR) Personalizzazione e parametrizzazione di soluzioni commerciali o di software open source o di software in riuso (vedi appendice Applicazioni – riferimenti Sw non ad hoc);
      - (MAD) Manutenzione adeguativa di Software ad hoc del Sistema NoiPA (appendice Applicazioni Capp.1,2,3,4);

*In alternativa*

    - Lotto 2 lettera d) Servizi realizzativi (solo per il sistema CloudifyNoiPA)
      - (SVIL-MEV) Sviluppo Nuove Componenti Sistema CloudifyNoiPA e sua manutenzione evolutiva;
      - (MAD) Manutenzione adeguativa relativa a Portale NoiPA, APP NoiPA e Componenti CloudifyNoiPA esercite;
  - a) Cicli Tradizionali:
    - Il **10%** all’accettazione della fase di definizione obiettivo
    - Il **20%** al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente;
    - il **40%** all’esito positivo del collaudo, con i conguagli relativi a misurazioni di effort finali delle metriche di prodotto;
    - il **30%** al termine della verifica di conformità dell’ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);
  - b) Cicli Agili, Iterativi Incrementali, Prototipali ed assimilabili:
    - il **10%** del valore complessivo dell’obiettivo al momento della sua approvazione;
    - il **75%** del valore del singolo sprint al momento del superamento dei test di sicurezza e performance in ambiente di pre-esercizio del relativo prodotto; con l’ultimo sprint debbono essere completati tutti i debiti tecnici accumulati e saranno effettuati i conguagli relativi a misurazioni di effort finali delle metriche di prodotto;
    - il **15 %** del valore complessivo dell’obiettivo al termine della fase di avvio in esercizio del prodotto.

l’Amministrazione Contraente può modificare le quote sopra espone in base alle caratteristiche di gestione dei cicli agili;
  - c) Cicli a fase Unica/Breve:
    - il **50%** all’esito positivo della verifica di conformità del collaudo;
    - il **50%** all’esito della verifica di conformità dell’avvio in esercizio, con i conguagli relativi a misurazioni di effort finali delle metriche di prodotto;
- ii. Per i servizi di supporto Specialistico, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano di lavoro il fornitore potrà emettere fattura posticipata con cadenza mensile per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità.



- iii. Per i servizi continuativi- ivi inclusa la manutenzione correttiva sia a canone sia ad intervento - il fornitore è tenuto alla rendicontazione mensile e potrà emettere fattura posticipata con cadenza trimestrale per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità.
2. Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi intermedie sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma 1. Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. Si precisa che per tutte le altre fasi la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.
3. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
4. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
9. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali





subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it) -> Home > Area Fornitori, nella sezione **"Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) \_\_\_\_\_ il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
14. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>
15. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
16. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.



17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
20. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## ARTICOLO 17 S

### CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso di grave inadempimento relativamente al mancato rispetto degli indicatori MRSP e CQDM (Appendice Indicatori di Qualità) e qualora gli inadempimenti determinino l'applicazione di penali per un importo cumulato pari o superiore al 5% dell'importo contrattuale ovvero al verificarsi di tre sforamenti di detti indicatori nell'arco dello stesso anno, Sogei si riserva di risolvere il contratto.
3. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Sub Responsabile del trattamento;



- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all' "Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Sub Responsabile e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Sub Responsabile del trattamento;
  - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Sub Responsabile e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall' "Allegato Privacy".
4. Resta fermo quanto previsto all'art. 22

## **ARTICOLO 18 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita



dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 19 S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento, riportati nell'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.



4. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### **Art. 20 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 21 S – Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto [E](#)**



1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

La Committente

Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

\_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante

<inserire carica>

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo - Durata

Articolo - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo - Piano della Qualità;

Articolo - Garanzie;

Articolo - Pianificazione delle attività;

Articolo - Risorse impiegate;

Articolo - Consegna dei prodotti;

Articolo - Verifica di conformità;

Articolo - Penali;

Articolo - Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo - Privacy e Subingresso nel contratto

Articolo - Obblighi relativi al Codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

Articolo - S - PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA



DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo - Obblighi di riservatezza;

Articolo - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo - Garanzia definitiva;

Articolo - Recesso;

Articolo - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo - Trasparenza dei prezzi;

Articolo - Subappalto;

Articolo - Foro esclusivo;

Articolo - Trattamento dei dati personali;

Articolo - Risoluzione;

Articolo - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico

– Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante <inserire carica>

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)